

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI S I R A C U S A

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITA' TELEMATICA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, delle Commissioni e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ordine.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi collegiali elencati all'articolo 1, per le quali è prevista la possibilità che uno o più (o anche tutti) dei componenti l'organo collegiale partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione che, di regola, è la sede del Consiglio dell'Ordine (Palazzo di Giustizia) e che – nel caso in cui tutti i componenti l'organo collegiale partecipino alla riunione a distanza – può essere anche un luogo “virtuale” (stanza del Consiglio virtuale).

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione degli atti della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio di documenti;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica anche certificata.

Art. 4 – Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all'articolo 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

Art. 5 – Convocazione

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura della Segreteria e tramite posta elettronica, a tutti i componenti dell'organo almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo casi di urgenza/emergenza, per i quali il Consiglio potrà essere convocato con modalità telematiche *ad horas*.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, chat, di cui il componente l'organo – ovvero il Consigliere – garantisca di fare uso esclusivo e protetto).

3. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la riservatezza, a non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse durante la seduta di Consiglio, a non divulgare tali dati a terzi, e a collegarsi in videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati e/o espressamente invitati a partecipare alla riunione.

Art. 6 – Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista e/o semplicemente concordata, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a. regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

- b. partecipazione della maggioranza dei convocati.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), e b) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale ovvero dal Presidente (ed in sua assenza dal Consigliere più anziano) e dal Segretario (ed in sua assenza dal Consigliere più giovane), che ne fa menzione nel verbale di seduta.

3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

Art. 7 – Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- b. i nominativi dei componenti presenti;
- c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo;
- d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
- f. i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
- g. il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- h. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica (anche mediante lettura da parte del Segretario, quando il verbale è dattiloscritto su apposito brogliaccio) e di approvazione/non approvazione.

3. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante; non è consentita l'approvazione nella seduta successiva, salvo il caso di comprovato malfunzionamento del sistema.

4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento ha immediata esecuzione, nello stesso giorno di approvazione.

2. A causa della pandemia Covid-19, il periodo che va dalla data di approvazione del presente regolamento, sino a revoca governativa della situazione di allarme, verrà caratterizzato da imminente situazione di urgenza ai fini della convocazione del Consiglio.

3. Salva l'individuazione, da parte del Consiglio, di differenti strumenti informatici, per le riunioni in modalità telematica ci si avvarrà della piattaforma di videoconferenze denominata ZOOM; a tal fine ciascun Consigliere dovrà tempestivamente provvedere alla installazione del relativo applicativo sui propri dispositivi informatici (pc, tablet, smartphone), alla creazione di un account destinato alla partecipazione alle riunioni del Consiglio, e alla comunicazione di tale account al Consiglio.